TABELLA – FAQ – REGISTRO CEREALI

Nr.	Quesito	Risposta
1	Quale è il termine ultimo per effettuare la prima registrazione?	Gli operatori devono effettuare la registrazione dei prodotti cerealicoli di provenienza nazionale e unionale ovvero importati da Paesi terzi, **entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento**, intendendosi le chiusure dei trimestri collocate nei giorni 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. Al registro telematico dei cereali possono accedere diverse classi di utenti, in particolare: a) l'azienda singola che, per il tramite del proprio titolare (azienda individuale) o del rappresentante legale (persona giuridica) accede al SIAN e inserisce direttamente le movimentazioni di registro; b) Le società cooperative e gli enti associativi che detengono il prodotto conferito dai soci o dagli associati e registrano i dati relativi ai prodotti acquisiti e ceduti nelle strutture gestite direttamente dall'organismo associativo; c) I Centri di Assistenza Agricola (CAA) che effettuano le operazioni di registrazione sul SIAN per conto delle aziende e degli Organismi Associativi da cui hanno ricevuto delega; Il registro cereali **viene costituito per l'intera azienda** (CUAA) **a prescindere dagli stabilimenti detenuti**. Il sistema mette a disposizione nel portale del SIAN specifiche funzionalità al fine di: ✓ Procedere all'inserimento di una singola movimentazione di acquisizione o cessione di prodotto (viene memorizzata la data di inserimento e l'eventuale ritardo nella registrazione) ✓ Registrare più movimentazioni di acquisizione/cessione di prodotto a partire da un foglio Excel ✓ Modificare o cancellare la/le registrazioni presenti nella banca dati SIAN (il sistema mantiene traccia della data di modifica) ✓ Consultare la giacenza ad una specifica data al fine di conoscere le quantità di prodotto registrate per le diverse origini di provenienza ✓ Stampare il registro con le sue movimentazioni.

<table>
<tr><th>Nr.</th><th>Quesito</th><th>Risposta</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Le movimentazioni di registro sono:
<table>
<tr><th>DATO</th><th colspan="2">DESCRIZIONE</th></tr>
<tr><td>CUAA azienda</td><td colspan="2">Codice fiscale dell’azienda</td></tr>
<tr><td>Data e numero operazione</td><td colspan="2">Data del movimento di acquisto o cessione</td></tr>
<tr><td>Codice operazione</td><td colspan="2">ACQ Acquisizione a qualsiasi titolo
CESS Cessione a qualsiasi titolo</td></tr>
<tr><td>Tipologia del prodotto</td><td>10011900 Frumento duro
10019900 Frumento tenero
10059000 Granturco
10039000 Orzo
10019900 Farro</td><td>10029000 Segale
10079000 Sorgo
10049000 Avena
10082900 Miglio
10083000 Scagliola</td></tr>
<tr><td>Origine (luogo di coltivazione del cereale)</td><td colspan="2">IT Cereale italiano
UE Cereale UE
EX Cereale extra UE
MI Miscela di cereali UE, UE/extra UE, extra UE</td></tr>
<tr><td>Quantità prodotto</td><td colspan="2">Quantità di prodotto espressa in tonnellata</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Siamo una ditta di trading che commercializza cereali, senza possedere magazzini in quanto la merce viene depositata presso magazzini terzi. In questo caso chi deve tenere il Registro ed effettuare le registrazioni? Nel caso in cui le registrazioni dovranno essere effettuate dal magazzino, la responsabilità di errata o mancata registrazione è in capo al magazzino oppure alla nostra ditta di trading?</td><td>Sono obbligati a detenere il registro le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali e le imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, acquisiscono o cedono, a qualsiasi titolo, uno o più prodotti. Sono esclusi gli operatori delle imprese di seconda trasformazione e i dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione organizzata, che operano nell’ambito di attività commerciali. L’obbligo del registro scatta dal 31 luglio 2025. Al fine di evitare di incorrere in infrazioni è necessario che le prime registrazioni vadano eseguite entro il 20 ottobre p.v. e si riferiscano al trimestre comprendente i mesi di luglio, agosto e settembre 2025. Se le imprese operano come acquirenti o cessionari dei prodotti contemplati sono tenuti alla registrazione trimestrale. Altrimenti se non operano formalmente l’acquisto del prodotto ma bensì intervengono solo come mediatori (caso di Trading) non sono tenuti alla registrazione trimestrale.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>In caso di vendita sottobordo, cioè di merce proveniente da Paesi terzi o Paesi UE consegnata direttamente dalla nave (dall’impresa importatrice) al compratore, questa operazione è</td><td>Vedasi punto 2. La registrazione è a carico di chi acquisisce o cede il prodotto ovvero di chi lo introduce nei propri magazzini dopo averlo acquistato o acquisito a qualsiasi titolo. In tal senso vedasi le definizioni di cui all’articolo 1 del D.M. “Operazioni di carico” e “Operazioni di scarico” «operazioni di carico» operazioni di introduzione in azienda, in seguito alla produzione, all’acquisto</td></tr>
</table>

Nr.	Quesito	Risposta
	soggetta a registrazione sul Registro? Oppure sarà a carico del compratore all'atto dell'introduzione nei propri magazzini?	o a qualsiasi altro tipo di trasferimento di uno o più prodotti «operazioni di scarico» operazioni connesse alla movimentazione, per vendita, cessione, trasferimento di uno o più prodotti;
4	Una società che svolge, oltre a trading di cereali e lavorazione di cereali per produzione di alimenti, anche la produzione mangimistica, può considerarsi esonerata dal tenere il registro per la parte di cereali destinata alla produzione mangimistica? Se sì, può farlo solo se la produzione mangimistica è prevalente oppure anche se non è prevalente? E, nel caso contasse la prevalenza, come misurare tale "prevalenza" rispetto alle altre attività? Ai sensi dell'art. 5.3 del Decreto Attuativo, sempre nell'esempio sopra, sarà esonerata anche per l'acquisto di cereali destinati alla trasformazione in ingrediente alimentare umano diverso dal mangime?	**Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali** e i cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda. Inoltre, non sono tenute all'obbligo della registrazione **le aziende che esercitano in via prevalente l'attività di allevamento e quelle che producono mangimi**. L'obbligo di registrazione non si applica ai prodotti trasferiti in strutture private o associative all'atto della trebbiatura; in tale caso, la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture.
5	A cosa si riferisce l'esclusione dell'obbligo di registrazione per tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione di cereali, contenuta all'art. 5.3 del Decreto Attuativo? È relativa a qualsiasi cereale che viene acquistato per esser trasformato dalla stessa azienda acquirente (ad es. in ingrediente alimentare)? Se così fosse immaginiamo che la definizione di "operatori" all'art. 1 e) del Decreto Attuativo dove sono menzionate anche le "imprese di prima trasformazione" tra gli operatori obbligati a tenere il registro si riferisca solo all'ipotesi in cui tali imprese di prima trasformazione comprino cereali senza il fine di trasformarli ma solo per rivenderli?	Vedasi punto 2 e 4.
6	Conferma del fatto che, se un magazzino esterno, gestito da un terzo, riceve fisicamente in deposito i cereali appena acquistati dall'operatore, sarà solo lui a dover tenere il registro per quei cereali e non l'operatore che aveva acquistato i cereali (ai sensi del punto 2.4 dell'allegato al Decreto Attuativo)? Oppure non	Vedasi punto 2 e 4.

Nr.	Quesito	Risposta
	c'è obbligo diretto del magazzino esterno perché non compra e non vende e dunque sarà sempre responsabilità dell'operatore che compra e vende (ed usa il magazzino esterno) far sì che il magazzino esterno compia le registrazioni? E se successivamente il magazzino restituisce all'operatore i cereali, questi non devono esser registrati dall'operatore in ingresso, perché altrimenti si avrebbe una doppia registrazione?	
7	Le società di trading rientrano nelle imprese commerciali che devono obbligatoriamente sottoporsi a questo monitoraggio?	Sì se le imprese operano come acquirenti o cessionari dei prodotti contemplati, introducendo i cereali in azienda. No, se non operano fisicamente l'acquisizione del prodotto ma intervengono solo come mediatori.
8	La registrazione delle operazioni deve essere effettuata mensilmente (art. 4.1) oppure con cadenza trimestrale (art. 4.2)?	Gli operatori devono registrare, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle acquisizioni, degli acquisti e delle cessioni effettuate a qualsiasi titolo in ciascun trimestre, di **nove diversi prodotti cerealicoli** (frumento duro, frumento tenero e segalato, granturco, orzo, farro, segale, sorgo, avena, miglio e scagliola). **Sono registrati le quantità totali (in tonnellate) di ciascun prodotto cerealicolo acquisito o ceduto nel trimestre** distintamente per origine (provenienza nazionale, unionale o da Paesi terzi). Le chiusure dei trimestri sono collocate nei giorni 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.
9	Non risulta modificato né cancellato il comma 3 dell'art. 5 del Decreto 1° ottobre 2024, secondo il quale: "Sono escluse dall'obbligo di registrazione tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati.". Resta pertanto il dubbio di capire se – al di fuori della mangimistica che è espressamente esclusa dall'applicazione di questa legge – altre imprese di prima trasformazione dei cereali, ad es. in ingredienti alimentari o in sostanze chimiche per altre industrie, possano ritenersi escluse e dunque non soggette agli obblighi di tenuta del registro telematico per il fatto che carichino cereali solo per poi trasformarli in tali ingredienti o sostanze.	Vedasi punto 2 e 4.

Nr.	Quesito	Risposta
10	La previsione alla sezione 2.3 del nuovo allegato recita “3. Nel caso di operazioni effettuate per conto terzi, il Registro è tenuto da chi materialmente detiene il prodotto.” Siccome le “operazioni” sono quelle definite all’art. 1 del Decreto Ministeriale 1 ottobre 2024, tra cui “«operazioni di carico» operazioni di introduzione in azienda, in seguito alla produzione, all’acquisto o a qualsiasi altro tipo di trasferimento di uno o più prodotti;” e “d) «operazioni di scarico» operazioni connesse alla movimentazione, per vendita, cessione, trasferimento di uno o più prodotti”, potete dunque confermare che se un magazzino esterno offre al proprietario dei cereali servizi di logistica per carico/scarico/movimentazione e detiene materialmente il prodotto, debba esser il magazzino esterno ad adempiere all’obbligo di tenuta del registro?	I **soggetti** obbligati alla tenuta del Registro, i **prodotti** e le **operazioni** per i quali sussiste l’obbligo di registrazione sono esclusivamente quelli indicati negli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente Decreto. Le comunicazioni devono essere effettuate da chi acquisisce o cede il prodotto a qualsiasi titolo introducendolo in azienda.